

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 220/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 124 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Roberto MARRUNCHEDDU, e della società ASD POL BONORVA 1960, avente ad oggetto la seguente condotta:

Roberto MARRUNCHEDDU, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Pol Bonorva 1960, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, al calciatore sig. Dias Da Cruz Caique la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. con lodo prot. n. 321-2024/25 del 7.5.2025, comunicato alla società ASD Pol Bonorva 1960 a mezzo pec del 9.5.2025;

ASD POL BONORVA 1960, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Roberto Marruncheddu;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Roberto MARRUNCHEDDU,
 - Società ASD POL BONORVA 1960, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Roberto MARRUNCHEDDU;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Roberto MARRUNCHEDDU,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della SS 2025-2026 per la società ASD POL BONORVA 1960;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 NOVEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina